IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI

AVVOCATI CONTRIBUTI 2020 E PROROGHE COVID

01. NOZIONE

L'art. 21 commi 8, 9 e 10 della 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professionale forense*) entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ha previsto che l'iscrizione agli Albi forensi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, stabilendo l'obbligatorietà per la Cassa di dotarsi di un Regolamento di attuazione, la cui approvazione ministeriale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2014; ha previsto, altresì, che non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

In virtù di tali disposizioni viene sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla **Cassa Forense**, che non è più sottoposto all'accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione ma, a partire dal 2014, **discende automaticamente dalla semplice iscrizione in un Albo Forense**.

02. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ISCRIZIONE FACOLTATIVA

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per:

Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi;
iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali salvo che non abbiano esercitato diritto di opzione, se previsto, presso altra gestione, prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012, ossia prima del 1° febbraio 2013;
iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.

Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato membro della Unione Europea si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

In questi casi, l'iscrizione viene deliberata **d'ufficio** dalla Giunta Esecutiva della Cassa.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti nel Registro dei praticanti.

La richiesta potrà riguardare tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A pena di decadenza dall'iscrizione per gli anni pregressi, l'interessato dovrà procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti, in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa o in via rateale in tre anni.

In questi casi l'iscrizione avviene **a domanda** attraverso l'inoltro, a mezzo PEC **istituzionale@cert.cassaforense.it** o per raccomandata A/R entro 6 mesi dalla comunicazione dell'onere, utilizzando l'apposito modulo.

Gli Avvocati e i praticanti, che al momento dell'iscrizione alla Cassa **hanno compiuto il 40° anno di età**, possono, mediante apposita istanza da inviare entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione, ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno. Ciò ai soli fini della tutela per pensioni di inabilità, invalidità e premorienza (pensione indiretta) - fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni - e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per ottenere tale beneficio è previsto il pagamento di una speciale contribuzione **pari al doppio dei contributi minimi**, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla suddetta decorrenza.

A pena di decadenza dal diritto, l'interessato dovrà procedere al pagamento della suddetta speciale contribuzione **in unica soluzione, entro 6 mesi** dalla comunicazione di accoglimento della domanda o in via rateale, in tre anni.

03. CONTRIBUTI OBBLIGATORI, AGEVOLAZIONI, ESONERI

Tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere **per il 2020**:

a. **il contributo minimo soggettivo**, pari a **€ 2.890,00**, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione;
b. **il contributo di maternità** pari a **€ 95,39**.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni **dal 2018 al 2022**. Anche per tali anni resta comunque dovuto **il contributo integrativo nella misura del 4%** dell'effettivo volume d'affari IVA dichiarato.

Per i neo iscritti sono previste le seguenti agevolazioni:

riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età;
per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva)e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità: • **in via obbligatoria**, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00; • **in via facoltativa** entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – "Accessi riservati - posizione personale - *M.Av. – Integrazione facoltativa contr. Minimo "*;
il contributo integrativo minimo: • **non è dovuto** per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo; • è **ridotto alla metà** per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

Nei casi particolari previsti dal **comma 7 dell'art. 21 della L. n. 247/2012**, si può chiedere, **per un solo anno**, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla

Cassa, **l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo** (fermo restando il versamento del contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti) conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Nei soli casi di **maternità o adozione** tale beneficio può essere richiesto fino a tre anni.

La domanda può essere inoltrata in via telematica, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, collegandosi al sito www.cassaforense.it – "Accessi riservati – posizione personale – istanze on line".

Per quanto riguarda **i pensionati attivi** a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità):

Essi, tuttavia, devono versare la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione (**vedi apposita sezione"Determinazione dei contributi in autoliquidazione"**).

- **I PENSIONATI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA CASSA (per le pensioni con decorrenza a partire dal 1°/02/2010)**

Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione (**vedi apposita sezione "Determinazione dei contributi in autoliquidazione"**).

- **I PENSIONATI DI INVALIDITA' ISCRITTI ALLA CASSA**

I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

04. MODALITA' DI PAGAMENTO

I contributi minimi soggettivo, integrativo e il contributo di maternità, sono riscossi tramite M.Av., da produrre autonomamente collegandosi al sito www.cassaforense.it - *"Accessi riservati – posizione personale – M.Av"*.

Il pagamento deve essere effettuato in quattro rate entro i termini di scadenza di seguito indicati:

- 28 febbraio : I rata;
- 30 aprile : II rata;
- 30 giugno : III rata;
- 30 settembre : IV rata (*comprensiva anche del contributo di maternità*).
-

I **pensionati iscritti alla Cassa** possono inviare l'autorizzazione affinché il contributo di maternità venga trattenuto direttamente dai ratei di pensione, con le seguenti modalità:

- in unica soluzione nella mensilità di settembre

oppure

- in 4 rate nelle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

La richiesta, da intendersi prestata anche per gli anni successivi finché non venga espressa formale rinuncia, deve essere trasmessa alla Cassa, a mezzo pec **istituzionale@cert.cassaforense.it** o a mezzo raccomandata A/R, tramite l'apposito modulo.

04. Emergenza covid

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02.04.2020, ha **differito il termine di invio del modello 5/2020 - ordinariamente fissato al 30 settembre - al 31.12.2020** e il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione - ordinariamente previsti alle scadenze del 31 luglio e del 31 dicembre –con le seguenti **modalità alternative;** la scelta è obbligatoria e irrevocabile:

a) **nelle consuete due rate o in unica soluzione entro il 31.12.2020, a mezzo M.Av. senza interessi e sanzioni;**
b) **in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022, a mezzo M.Av. maggiorate dell'interesse dell'1,50%, su base annua, senza sanzioni;**
c) **mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50%, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).**

RESTANO FERMI I TERMINI DI SCADENZA·

31 DICEMBRE 2020: giovedì, per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica); ·

31 DICEMBRE 2020: giovedì, per l'integrazione del versamento del contributo soggettivo per l'attribuzione della intera annualità per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa con esclusione del praticantato.

Per maggiori informazioni www.cassaforense.it